

**Risposta n. 68/2025**

***OGGETTO: Cessione del credito relativo a prestazioni di lavoro autonomo –  
Trattamento fiscale da applicare alle somme erogate dal debitore in  
favore del cessionario***

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

**QUESITO**

La società istante (di seguito "*Società*" o "*Istante*"), in concordato preventivo, rappresenta di aver operato il riparto dei creditori privilegiati assistiti da prelazione ai sensi dell'articolo 2751 *bis*, n. 2, del codice civile, in quanto professionisti.

L'*Istante* riferisce che antecedentemente all'esecuzione del riparto, la *Beta S.r.l.* (di seguito anche "*Società cessionaria*" o "*Cessionario*") si è resa cessionaria di alcuni crediti, originariamente inseriti nell'elenco come creditori "privilegiati".

Come affermato dall'*Istante*, gli anzidetti creditori avevano già in precedenza emesso fattura, con esposizione dell'IVA e della relativa ritenuta di acconto, pur non avendo ancora ricevuto il pagamento.

La *Società* riferisce che il *Cessionario* ha dichiarato «*di aver provveduto a versare la rispettiva ritenuta d'acconto in favore del cedente secondo la normativa fiscale vigente per la casistica in oggetto, seppur con riferimento al solo valore effettivamente pagato per surrogarsi nella posizione*», da ciò facendo discendere che l'*Istante*, in qualità di debitore ceduto, non sarebbe tenuto ad effettuare alcuna ritenuta/versamento di imposte ulteriore rispetto a quella già operata dalla *Società cessionaria*. Tanto premesso, la *Società* chiede di conoscere se l'importo da erogare in favore del *Cessionario*, acquirente di crediti privilegiati ai sensi dell'articolo 2751 bis, n. 2, del codice civile, debba essere integrale e pari all'intero credito maggiorato di IVA, oppure se debba comportarsi da sostituto di imposta ed operare la ritenuta ai sensi dell'articolo 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

L'*Istante* rappresenta che «*in caso affermativo occorre individuare l'effettivo soggetto beneficiario del versamento erariale (ovvero se il professionista o il cessionario del credito ...)*».

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'*Istante* ritiene che, all'atto del pagamento al *Cessionario* di un credito privilegiato, ai sensi dell'articolo 2751 bis, n. 2, del codice civile, la procedura sia tenuta ad operare la ritenuta di acconto nel presupposto che all'atto del riparto,

indipendentemente dal soggetto che riceve le somme, stia corrispondendo "compensi di lavoro autonomo".

A parere della Società, la soluzione al quesito va ricercata nel combinato disposto dell'articolo 6, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), a norma del quale *«i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti»* e dell'articolo 25, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ai sensi del quale *«i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazioni agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa»*.

Pertanto, l'Istante afferma che *«l'operata cessione del credito non fa perdere la natura originaria della prestazione che era e resta di lavoro autonomo, trovando la sua fonte nella prestazione professionale. D'altronde, tale soluzione è l'unica compatibile con la conservazione del privilegio, posto che, se si dovesse ritenere che per effetto della cessione il credito perda la sua natura, esso degraderebbe a chirografo e subirebbe diverso trattamento. Per di più tale soluzione evita l'effetto elusivo che si potrebbe generare nell'ipotesi di una cessione "simbolica" del credito professionale che verrebbe escluso, per la parte stralciata, dall'obbligo di operare la ritenuta di acconto»*.

Da ultimo, l'*Istante* ritiene che il "beneficiario" della ritenuta debba essere il professionista cedente, emittente della fattura, «*e spetterà poi alle parti la relativa regolazione finanziaria, come d'altronde già accade per la corrispondente posta dell'Iva (che viene esposta dal professionista cedente ed incassata materialmente dal cessionario). L'unica deviazione resta l'operata ritenuta sulla porzione di credito pagata dal cessionario al cedente che potrà essere richiesta eventualmente a rimborso*».

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), prevede che «*Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5*».

L'articolo 25, comma 1, primo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativamente alle ritenute da applicare sui redditi di lavoro autonomo, dispone che «*I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazioni agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa*».

Riguardo alla portata applicativa dell'articolo 25 del d.P.R. n. 600 del 1973, la circolare del Ministero delle finanze 6 dicembre 1994, n. 203, ha chiarito che *«l'art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in ossequio alla direttiva di estensione del sistema della ritenuta alla fonte, sancita dalla relativa legge delega, ha inteso ampliare l'area di applicazione della ritenuta stessa fino a comprendervi anche le remunerazioni di compensi per prestazioni professionali rese, al di fuori del sinallagma commissione-prestazione, a favore di un committente non esecutore del pagamento. In altri termini, per effetto della citata norma, lo status di sostituto d'imposta è attribuito a chiunque corrisponda compensi per prestazioni professionali, anche se queste ultime sono state rese nell'interesse di terzi ed anche se l'adempimento del pagamento è disposto in modo coattivo in base a sentenza di condanna»*.

L'articolo 6, comma 2, del Tuir, stabilisce che *«I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti (...) costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti»*.

Alla luce della normativa e della prassi sopracitata, con riferimento al caso di specie, si ritiene che la somma corrisposta dalla *Società cessionaria* al professionista cedente, al fine di surrogarsi nella posizione creditoria, costituisca reddito di lavoro autonomo.

Difatti, in applicazione dell'articolo 6, comma 2, del Tuir, la somma corrisposta dal *Cessionario* in favore del professionista cedente si qualifica quale provento conseguito in sostituzione di redditi di lavoro autonomo, per effetto della cessione del relativo credito.

Dunque, la *Società cessionaria*, in qualità di sostituto d'imposta, è tenuta ad operare la ritenuta a titolo d'acconto, ai sensi dell'articolo 25 del d.P.R. n. 600 del 1973, al momento del pagamento delle somme effettivamente corrisposte al professionista cedente.

Diversamente, l'importo che l'*Istante*, in qualità di debitore, è tenuto a erogare in favore della *Società cessionaria* non costituisce reddito di lavoro autonomo, in quanto l'articolo 6, comma 2, del Tuir trova applicazione con riferimento ai soli proventi conseguiti in sostituzione di redditi per effetto della cessione dei relativi crediti. Dunque, la disposizione in commento riguarda esclusivamente l'atto della cessione del credito - e, quindi, il pagamento effettuato dal *Cessionario* in favore del professionista cedente - e non anche il successivo pagamento effettuato dall'*Istante*, in qualità di debitore, al *Cessionario*.

Pertanto, le somme che l'*Istante* è tenuto a corrispondere in favore della *Società cessionaria* vanno inquadrare nell'ambito dell'attività d'impresa svolta da quest'ultima e non devono essere assoggettate alla ritenuta a titolo d'acconto prevista dall'articolo 25 del d.P.R. n. 600 del 1973, per i redditi di lavoro autonomo.

In ragione della avvenuta cessione della posizione creditoria da parte dei professionisti "privilegiati" alla *Società cessionaria*, la procedura concordataria dovrà corrispondere al *Cessionario* l'importo del credito che risulterà dovuto in base al piano di riparto.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

**IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM  
(firmato digitalmente)**